

Erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile – Documentazione attestante Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 21 del 27 aprile 2020

Alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nel 2020 a favore:

- dello Stato
- delle regioni
- degli enti locali territoriali
- di enti o istituzioni pubbliche
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

In sede di conversione in legge sono stati espressamente ricompresi tra gli enti possibili beneficiari delle donazioni gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura predette sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento (Art. 66, D.L. n. 18/2020 e vedi per un esame completo ns. Fisco News n. 46 e ns. circ. n. 22/2020).

In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della Protezione Civile è stato autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19 (Art. 99, D.L. n. 18/2020).

Con la risoluzione in esame è stato chiarito che le erogazioni liberali in denaro, per ragioni di sistematicità della disciplina delle predette erogazioni e per prevenire eventuali abusi, devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 del DLgs. n. 241/97 (ad esempio mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari); se le erogazioni sono effettuate in contanti l'agevolazione non spetta.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tuttavia, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato sui conti correnti accesi dalla Protezione civile, espressamente autorizzati dal predetto art. 99 del D.L. 18/2020, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione suddetta, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Nel caso le erogazioni liberali siano state effettuate per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27 della L. 133/99 (ONLUS, organizzazioni internazionali, amministrazioni pubbliche, associazioni sindacali di categoria ovvero determinate fondazioni, associazioni, comitati ed enti), per beneficiare delle agevolazioni in esame oltre alla ricevuta del versamento (bancario o postale o estratto conto della carta) o della ricevuta attestata l'operazione effettuata sulle piattaforme per la raccolta fondi, è necessario avere e conservare l'attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dai citati enti, dalla quale si possa evincere che la donazione è stata versata nei conti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell'erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle

detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 21 del 27 aprile 2020](#)).